

E' proseguita l'attività dell'ICRG, gruppo di lavoro co-presieduto dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America. Il gruppo si occupa dello sviluppo e del rafforzamento della cooperazione internazionale nei confronti di paesi e territori a bassa affidabilità del sistema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Sulla base delle regole di procedura formulate all'interno dell'ICRG ed adottate dalla Plenaria, il gruppo identifica ed esamina le giurisdizioni non cooperative ovvero con un sistema preventivo del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo non conforme agli standard internazionali.

L'esame approfondito della legislazione delle giurisdizioni viene poi effettuato attraverso quattro gruppi regionali (*Regional Review Groups*) distribuiti su base geografica: Europa - Eurasia, Africa - Medio Oriente, Americhe e Asia-Pacifico.

Ciascun gruppo regionale ha il compito di esaminare la legislazione dei paesi sottoposti a revisione, elaborare per ciascun paese un rapporto nel quale sono evidenziate, con riferimento agli standard internazionali, le lacune normative che pongono seri rischi di inefficace contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo con l'effetto di accrescere, nel sistema finanziario internazionale, il rischio di verifica di tali fenomeni. Allegato al rapporto viene proposto al paese un *action plan* volto a colmare le lacune normative rilevate. L'*action plan*, una volta condiviso e recepito, impegna il paese ad adeguare la propria normativa entro tempi concordati.

L'attività dell'ICRG si concretizza nell'adozione di due documenti pubblici: il *Public Statement* e il documento denominato *Improving Global AML/CFT Compliance: On-Going Process*.

Per quanto riguarda il *Public Statement*, il GAFI ha identificato l'Iran e la Repubblica Democratica Popolare di Corea sollecitando i Paesi membri ad applicare contromisure nei confronti delle suddette nazioni con il fine di arginare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da questi proveniente.

La seconda sezione del *Public Statement* identifica quei paesi con importanti lacune nei rispettivi sistemi di prevenzione che non hanno rispettato l'*action plan* proposto dal GAFI. I paesi inclusi in tale sezione⁶⁸, a giugno 2012, erano: Cuba, Bolivia, Ecuador, Ethiopia, Ghana, Indonesia, Kenya, Myanmar, Nigeria, São Tomé e Príncipe, Sri Lanka, Syria, Tanzania, Thailand, Turchia, Vietnam e Yemen. Il GAFI ha chiamato i propri membri a considerare i rischi emergenti da tali paesi legati alle lacune normative evidenziate nello stesso *Public Statement*.

L'*On-Going Process* include i paesi che, avendo strategiche lacune normative nei settori evidenziati, si sono impegnati con il GAFI a colmare le carenze tramite il completamento, in tempi definiti, di un *action plan* concordato.

Nel corso del 2011, il GAFI ha riconosciuto che la Grecia e l'Ucraina hanno positivamente completato il procedimento volto a colmare le lacune normative ed operative riscontrate e ha determinato per questi due paesi l'uscita dal processo di revisione tenuto nell'ambito dell'ICRG.

Infine, il *Working Group on Terrorist Financing and Money Laundering* (WGTM) ha proseguito il lavoro nelle materie di competenza. Tra queste, è continuato il lavoro relativo alla sanzioni finanziarie mirate per contrastare il finanziamento alla

⁶⁸ Cuba è inclusa in tale sezione del *Public Statement* ma non ha concordato con il Gafi alcun *action plan*.

proliferazione delle armi di distruzione di massa, nel quadro della vigenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite. In particolare, si sono concluse le negoziazioni sul tema del finanziamento alla proliferazione con l'approvazione di una nuova raccomandazione dedicata ed il conseguente ampliamento del mandato del GAFI.

Il sottogruppo sui pagamenti innovativi del WGTM, incaricato di analizzare i profili di rischio dei pagamenti con carte prepagate, telefono cellulare e internet e di individuare le raccomandazioni che richiedono specifica interpretazione o applicazione alla materia, ha concluso i propri lavori, formulando una proposta di linee guida per la gestione proporzionata del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo correlato all'utilizzo delle carte prepagate. L'analisi svolta costituirà la base per l'interpretazione delle nuove raccomandazioni in relazione alla tematica in questione.

I gruppi regionali associati al GAFI

Il contrasto a livello internazionale al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo si avvale di un *network* globale nel quale oltre al GAFI operano altri organismi organizzati sul modello del GAFI⁶⁹.

Il c.d. *FATF global network* è giunto a contare oltre 180 paesi nel mondo considerando i membri del GAFI stesso e degli altri organismi organizzati su tale modello (FSRBs – *FATF-style regional bodies*).

E' bene tuttavia precisare che non tutti tali organismi operano al medesimo livello e mediante l'adozione delle medesime procedure rispetto alle azioni condotte dal GAFI.

L'Italia è impegnata a seguire i lavori di alcun Gruppi regionali di tipo GAFI; tra questi principalmente il Moneyval che è l'unico tra gli organismi citati ad aver avviato il quarto *round* di valutazione del sistema normativo dei propri membri.

L'Italia ha, infine, lo *status* di osservatore all'interno dell'EAG (Eurasian Group), gruppo che riunisce i diversi paesi dell'area euroasiatica.

8.2 Il Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo istituito dalla Direttiva 2005/60/CE – I Paesi terzi equivalenti

Nell'ambito dei lavori comunitari seguiti dal Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (CPMLTF) istituito presso la DG – MARKT della Commissione europea, la formazione e l'aggiornamento della lista dei paesi equivalenti e delle procedure collegate rappresenta una parte importante del contributo di questo Comitato all'armonizzazione delle politiche comunitarie in materia.

L'Italia partecipa al sottogruppo attivo all'interno del Comitato, i cui lavori sono diretti all'esame preliminare e alle attività di supporto di esso in particolare nel procedimento di revisione della lista.

⁶⁹ I gruppi regionali sono otto: 1) Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG), 2) Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), 3) Eurasian Group (EAG), 4) Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), 5) The Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), 6) Financial Action Task Force on Money Laundering in South America (GAFISUD), 7) Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa (GIABA) 8) Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF).

Il *Common Understanding* (con la lista acclusa), racchiude l'insieme delle regole che gli stati membri si sono volontariamente dati per riconoscere i paesi e territori terzi che hanno legislazioni e pratiche di prevenzione del riciclaggio equivalenti a quelle comunitarie. Agli intermediari finanziari dei paesi della lista sono applicate misure semplificate di *Customer Due Diligence*, con evidenti semplificazioni nei reciproci rapporti finanziari.

L'Italia, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 settembre 2011, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria⁷⁰, ha individuato gli stati il cui regime è equivalente. La lista⁷¹ include: Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, India, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Federazione Russa, Singapore, Stati Uniti d'America, Repubblica del Sudafrica e Svizzera, oltre ad alcuni territori d'oltremare francesi ed olandesi.

Il testo attuale del *Common Understanding* non preclude la facoltà per gli Stati membri di considerare a livello nazionale ulteriori paesi al fine dell'equivalenza, ovvero quella di eliminare alcuni stati previsti invece a livello di lista comune.

Il decreto ministeriale recepisce l'indicazione contenuta nel *Common Understanding*, secondo la quale, pur nei rapporti con controparti aventi sede in uno dei paesi inclusi nella lista, le istituzioni finanziarie, nelle procedure di adeguata verifica della clientela dovranno comunque graduare l'adempimento in base al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, applicando misure rafforzate qualora ritengano presente un elevato rischio del verificarsi dei fenomeni suddetti.

L'elenco dei paesi inclusi nella lista è soggetto a revisione sulla base di notizie e approfondimenti svolti dai singoli Stati membri. Per l'eliminazione di uno stato dalla lista può essere sufficiente il parere di due Stati membri, comprovato da situazioni oggettive di mancata collaborazione tra autorità omologhe, oppure da indici internazionali, quale quello sulla corruzione, o il mancato rispetto dei criteri formali stabiliti nel *Common Understanding*.

Il parere pressoché unanime degli Stati Membri è, al contrario, necessario per poter essere inseriti nella lista.

Si discute attualmente, nel Comitato, la valenza della lista per gli operatori finanziari europei, l'eventuale modifica delle procedure adottate e la possibilità di inclusione della cooperazione in ambito fiscale come ulteriore criterio di ingresso.

L'Italia ha avanzato la proposta di stabilire prassi condivise per un approccio comune in ambito europeo, in vista del recepimento delle liste del FATF-GAFI, pubblicate a livello internazionale e nazionale, in seguito a ogni Plenaria di questo organismo.

8.3 I flussi collegati alla pirateria nel corno d'Africa. L'attività del *Working Group 5* del Gruppo di contatto sulla pirateria davanti alla costa della Somalia (CGPCS)

Il *Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia (CGPCS)*, creato nel gennaio del 2009 su mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite (risoluzione ONU 1851

⁷⁰ Articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 231/2007.

⁷¹ La lista era stata approvata durante la riunione del CPMLTF del 25 giugno 2011.

(2009)) è un forum internazionale che ha lo scopo di delineare politiche ed azioni di contrasto alla pirateria somala. Si riunisce periodicamente, in sessione plenaria, presso l'ONU, ed è suddiviso nei seguenti *Working Groups*:

- WG 1 - Military and Operational Coordination, Information Sharing, and Capacity Building;
- WG 2 - Judicial Issues;
- WG 3 - Strengthening Shipping Self-Awareness and Other Capabilities;
- WG 4 - Public Information.
- WG5 - Illicit Financial Flows Linked to the Piracy.

Il WG5, presieduto dall'Italia, ha il suo focus nell'individuazione e nell'analisi dei flussi finanziari illeciti legati alla pirateria, al fine di prevenirne l'utilizzazione a favore della stessa e dei soggetti ad essa collegati e di sradicare il fenomeno individuando le reti finanziarie dei leader dei pirati e dei loro finanziatori.

Il WG5 ha individuato tra le priorità della sua azione il rafforzamento del dialogo con il settore privato, riconoscendo la rilevanza del ruolo che svolge in ogni fase dell'azione di pirateria, per assicurare un adeguato e tempestivo flusso di informazioni dettagliate e complete, utili ai fini dell'individuazione, da parte delle autorità nazionali inquirenti, dei soggetti responsabili del dirottamento delle navi, a livello finanziario e organizzativo.

Nell'ottica di un maggiore coordinamento, è fondamentale rafforzare la cooperazione giudiziaria internazionale tra i paesi coinvolti a vario titolo nell'azione di pirateria al fine di determinare azioni penali più efficaci e quindi deterrenti per il futuro.

Tra gli strumenti che sono a disposizione dei paesi membri, il *Global Piracy Database*, istituito dall'INTERPOL, contiene una mole consistente di informazioni dettagliate su soggetti coinvolti a vario titolo nell'azione di pirateria ed è continuamente alimentato con dati storici ed attuali.

Lo *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), la Banca Mondiale e l'INTERPOL stanno conducendo progetti relativi alla mappatura dei flussi finanziari e al miglioramento della *capacity building* della regione (Somalia e paesi limitrofi).

Una tematica centrale, ma estremamente sensibile, che vedrà il suo sviluppo nel corso del 2012 è il pagamento del riscatto, che sebbene sia spesso l'unica soluzione a disposizione degli armatori per liberare nave ed equipaggio, continua a rappresentare un fortissimo incentivo per nuove leve di pirati e costituisce il perno intorno al quale ruota il fenomeno della pirateria.

8.4 Anti-Money Laundering Expert Group

La Banca d'Italia partecipa ai lavori dell'*Anti Money Laundering Expert Group* (AMLEG) istituito in seno al Comitato di Basilea con la funzione di fornire ausilio al Comitato nel campo della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Nel corso del 2011, l'AMLEG ha continuato a seguire gli sviluppi del negoziato relativo alla revisione delle Raccomandazioni GAFI, fornendo contributi tecnici per la risoluzione di problematiche relative alle aree di proprio interesse. In particolare, con riferimento alla ripartizione delle competenze tra Autorità di vigilanza nei controlli

antiriciclaggio sui gruppi con operatività internazionale, è stata evidenziata la centralità delle funzioni delle Autorità del paese d'origine al fine di verificare la coerenza nelle politiche seguite dal gruppo in tutte le sue ramificazioni e assicurare una gestione integrata dei rischi di riciclaggio incombenti sul gruppo nel suo complesso. Peraltro, l'AMLEG non ha mancato di far rilevare la necessità di un coinvolgimento nelle attività di controllo anche delle Autorità del paese ospite per consentire la valutazione dell'operatività svolta dalle singole entità sul proprio territorio.

L'AMLEG ha fornito un contributo anche ai lavori relativi alla revisione dei *Core Principles*⁷² del Comitato di Basilea sui profili relativi alla tutela dell'integrità dell'attività bancaria. In particolare, il gruppo ha formulato proposte volte ad affermare la necessità che tutti gli intermediari bancari siano dotati di specifici presidi organizzativi e dei controlli interni per impedire il coinvolgimento, intenzionale o involontario, in attività criminali; in tale quadro, specifica attenzione è stata posta alla definizione di politiche di adeguata verifica della clientela al fine di garantire una piena conoscenza delle controparti. .

L'AMLEG ha mantenuto contatti con gli altri standard setter settoriali (IOSCO e IAIS) per la definizione di un approccio comune sulla materia della vigilanza consolidata nel comparto antiriciclaggio. Nel maggio 2011, rappresentanti dell'AMLEG hanno inoltre partecipato ad un incontro con il settore privato, organizzato dal *Wolfsberg Group*, dedicato alle politiche di valutazione del rischio di riciclaggio da parte dei gruppi bancari internazionali.

8.5 Anti-Money Laundering Committee

Le Autorità di vigilanza europee⁷³ hanno costituito un Comitato al fine di garantire l'uniformità intersettoriale nelle materie di interesse comune.

Nel corso del 2011, il Comitato Congiunto ha deliberato l'istituzione di alcuni Sub-Comitati, tra cui quello in materia antiriciclaggio, denominato *AML Committee* (AMLC), che è chiamato ad assistere le Autorità europee nel compito di assicurare, tra l'altro, l'uniforme implementazione della regolamentazione europea antiriciclaggio. Il neo-istituito *AML Committee* – cui partecipa la Banca d'Italia – ha assunto le funzioni della disciolta *AML Task Force*, costituita nel 2006 dai Comitati europei di 3° livello.

Nel corso del 2011 l'AMLC ha predisposto due documenti (cd. *Compendium Paper*) in cui vengono riepilogati i risultati di due estese indagini condotte dalla disciolta *AML Task Force* sulla disciplina in vigore in ciascuno Stato europeo in materia di adeguata verifica del titolare effettivo e di adeguata verifica semplificata.

In materia di titolare effettivo, il *Compendium Paper* evidenzia l'esistenza di significative differenze nelle modalità con cui i vari Stati procedono all'identificazione di tale soggetto, ciò anche a causa del fatto che la direttiva 2005/60/CE (cd. terza direttiva

⁷² La bozza della nuova versione dei *Core Principles* è stata posta in consultazione al pubblico nel dicembre 2011

⁷³ Dal 1° gennaio 2011 sono operativi i nuovi organismi previsti dalla riforma della struttura finanziaria europea: il Comitato europeo per il rischio sistemico (*European Systemic Risk Board* - ESRB), con funzioni di vigilanza macroprudenziale, e tre Autorità europee di vigilanza microprudenziale (*European Supervisory Authorities* - ESA), distinte per settore di intermediazione (bancario, mobiliare e assicurativo).

antiriciclaggio) ha determinato un grado di armonizzazione minima. Anche l'indagine condotta sulle prassi in uso nei vari Stati in materia di adeguata verifica semplificata ha messo in luce l'esistenza di significative divergenze nell'implementazione nazionale delle regole comunitarie.

Le differenziazioni che emergono dai due documenti si traducono, tra l'altro, in costi aggiuntivi a carico dei destinatari degli obblighi più stringenti e in complessità gestionali per i gruppi bancari *cross-border*; in tale contesto, viene auspicato che la Commissione Europea, nella prevista revisione della terza direttiva antiriciclaggio, adotti misure volte a rendere le norme più rigorose e uniformi.

Nel 2011, l'AMLC ha inoltre elaborato un questionario sul recepimento negli Stati membri della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (IMEL). La direttiva in questione autorizza i cennati istituti ad avvalersi, nella distribuzione dei propri prodotti, di agenti di pagamento nonché di soggetti (cd. *distributors*) che, svolgendo un'attività prettamente commerciale, non sono iscritti in albi finanziari né sono destinatari (in via diretta) degli obblighi antiriciclaggio.

Una prima analisi delle risposte fornite dagli Stati membri⁷⁴ evidenzia significative differenze tra le legislazioni nazionali in materia. Tale difformità rischia di facilitare l'insorgere di prassi che determinano la sostanziale disapplicazione degli obblighi antiriciclaggio in caso di operazioni di vendita di moneta elettronica effettuate attraverso catene di distributori e, pertanto, sono state formulate alla Commissione richieste di chiarimenti in ordine a varie questioni sollevate dalla Direttiva.

8.6 Il Gruppo EGMONT

Il Gruppo Egmont⁷⁵ è il foro internazionale che riunisce le unità di informazione finanziaria di 127 Paesi. L'organizzazione ha, tra i suoi obiettivi fondamentali, quello di accrescere la cooperazione tra le varie unità di informazione finanziaria nell'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Nel 2011 altre sette *Financial Intelligence Units* sono state ammesse come membri del Gruppo Egmont, portando a 127 la *membership* complessiva⁷⁶. Il carattere globale dell'organizzazione è riflesso anche nelle nuove Raccomandazioni del GAFI, nelle quali è prevista la necessità che le FIU compiano i passi necessari per divenire membri del Gruppo, uniformandosi ai suoi standard.

Il contributo apportato dal Gruppo Egmont, nel processo di revisione delle raccomandazioni relative alle FIU, è il risultato dell'attività di approfondimento ed analisi dell'evoluzione delle prassi e delle caratteristiche delle FIU, con riguardo alle funzioni

⁷⁴ L'AMLC ha riepilogato in un documento quanto emerso dalle risposte fornite dagli Stati membri. Tale documento è stato illustrato nella riunione del *Committee on Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing* (CPMLTF) del 20 gennaio 2012.

⁷⁵ Il Gruppo Egmont deve il suo nome al luogo del primo incontro informale tra un gruppo di *Financial Intelligence Units* (FIUs) nel Palazzo Egmont Arenberg a Brussels nel 1995.

⁷⁶ L'Unità di informazione finanziaria italiana è particolarmente attiva nell'ambito del Gruppo Egmont e un suo dirigente presiede, il *Legal Working Group*.

svolte e alla collaborazione internazionale tra le stesse. Molte delle innovazioni introdotte nelle Raccomandazioni discendono proprio dagli standard e dai lavori del Gruppo.

Attualmente il Gruppo è impegnato nell'elaborazione di nuovi standard per le FIU, necessari per tenere conto dell'evoluzione delle regole del GAFI e della loro prossima attuazione nell'ambito degli ordinamenti nazionali, nonché dell'evoluzione delle prassi delle FIU. In collaborazione con la Banca Mondiale, il *Legal Working Group* del Gruppo Egmont ha avviato uno studio relativo alle caratteristiche e all'applicazione pratica del potere di sospensione delle operazioni sospette, di cui sono titolari circa la metà delle FIU membri dell'organizzazione. L'obiettivo è quello di individuare elementi comuni ed aspetti critici al fine di individuare linee guida operative condivise. Lo studio si concentra, tra l'altro, sugli aspetti regolamentari della sospensione, sulla durata della sua efficacia, sul coordinamento tra la FIU e gli organismi investigativi e giudiziari per il seguito necessario.

Per ciò che attiene all'attività svolta per la verifica del rispetto delle regole vigenti da parte delle FIU membri, il Gruppo Egmont ha adottato, nel luglio del 2011, un preavviso di sospensione nei confronti della FIU svizzera, rilevando che quest'ultima non è in grado di fornire alle proprie controparti informazioni finanziarie relative a segnalazioni di operazioni sospette. In conseguenza del provvedimento adottato, la FIU svizzera ha indicato di aver intrapreso iniziative legislative per la predisposizione degli emendamenti necessari per tenere conto dei rilievi formulati dal Gruppo Egmont.

8.7 I rapporti con San Marino. L'evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale.

Nel mese di settembre del 2011 è stato adottato il rapporto del Moneyval (*Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism*) relativo al quarto round di valutazione del sistema normativo di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo della Repubblica di San Marino.

Il rapporto evidenzia le modifiche normative adottate da San Marino per rimediare alle carenze che l'organismo aveva riscontrato nella precedente valutazione e che avevano determinato un giudizio negativo della normativa antiriciclaggio sammarinese.

In particolare numerosi sono stati gli interventi operati sulla disciplina del segreto bancario. Attualmente, il segreto bancario sammarinese non è più opponibile a una serie di enti e organismi attivi nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo anche se alcune perplessità permangono per il mancato inserimento, tra tali soggetti, delle forze di polizia. Vi sono inoltre alcune incertezze sulle informazioni che possono essere scambiate con società capogruppo sammarinesi ovvero estere.

San Marino ha ribadito, anche in ambito internazionale, l'intenzione di reprimere i tentativi di utilizzazione delle proprie istituzioni finanziarie per fini di riciclaggio e ha dato avvio a diverse iniziative per rendere il proprio settore finanziario più trasparente⁷⁷.

⁷⁷ A tal riguardo si segnala che le banche sammarinesi, dodici alla fine del 2010, a seguito di procedure di fusione e di interventi della competente autorità di vigilanza si sono ridotte a nove alla fine del 2011.

San Marino ha inoltre iniziato a mostrare una maggiore capacità punitiva per i casi di riciclaggio: quattro procedimenti penali in materia si sono recentemente conclusi con sentenze di condanne.

L'approvazione dei nuovi standard internazionali, nel febbraio 2012, con l'inclusione dei reati fiscali tra i presupposti del reato di riciclaggio, offre un'ulteriore occasione per verificare l'efficacia dell'attività sanmarinese di contrasto al riciclaggio e la collaborazione, anche giudiziaria, con le autorità italiane e, in generale, per testare l'andamento dei rapporti tra l'Italia e San Marino.

8.8 L'evoluzione del quadro normativo dello Stato della Città del Vaticano e relativa vigenza per i dicasteri della Curia romana ed organismi/enti dipendenti dalla Santa Sede.

La legge 127 del 30 dicembre 2010, concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo è entrata in vigore nello Stato della Città del Vaticano il 1 aprile 2011.

A partire da tale data, ha avuto inizio l'operatività dell'Autorità di informazione finanziaria (AIF), istituita dal Pontefice con *motu proprio* del 30 dicembre 2010.

Con lo stesso *motu proprio* è stato stabilito che la citata legge 127/2010 abbia vigenza anche per i dicasteri della Curia romana e per tutti gli organismi ed enti dipendenti dalla Santa Sede.

Nel febbraio 2011 le autorità dello Stato hanno indirizzato una richiesta al Moneyval per sottoporre a valutazione il sistema normativo di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo dello Stato della Città del Vaticano, inclusa la Santa Sede. La richiesta è stata accettata e l'*on-site visit* dei valutatori si è svolta nel mese di novembre 2011. Il rapporto di valutazione è stato discusso dall'assemblea Plenaria del Moneyval il 4 luglio 2012.

Le autorità vaticane hanno accettato le raccomandazioni scaturite dal processo di valutazione e si sono impegnate a modificare la normativa di conseguenza. Moneyval continuerà a monitorare i progressi Stato della Città del Vaticano.